



N. 99 - novembre 2015

## L'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico nel quadro dell'Unione bancaria (A.S. n. 2132)

*Il disegno di legge A.S. 2132 ha il fine di ratificare e rendere esecutivo l'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, fatto a Bruxelles il 21 gennaio 2014. Tale accordo (che è un vero e proprio accordo internazionale, costituisce un tassello dell'Unione bancaria indispensabile perché il Meccanismo di risoluzione unico per le crisi bancarie (SRM) possa operare con piena efficacia.*

### 1. Fondamenti dell'Unione bancaria

Insieme al Codice unico europeo e al Meccanismo di vigilanza unico, il Meccanismo di risoluzione unico rappresenta uno dei tre pilastri dell'Unione bancaria, il cui fine è garantire che il settore bancario nella zona euro e nell'Unione europea sia sicuro e affidabile, e che le banche insolubili siano soggette a risoluzione senza ricorrere al denaro dei contribuenti e riducendo al massimo l'impatto sull'economia reale.

All'Unione bancaria aderiranno automaticamente tutti i Paesi che adotteranno l'euro, mentre i paesi che non fanno parte della zona euro potranno comunque aderire mediante un accordo di cooperazione.

L'Unione bancaria si prefigge in particolare i seguenti obiettivi:

- Garantire la solidità delle banche, la loro resilienza e la capacità di affrontare e superare future crisi finanziarie;

- Evitare, in qualunque situazione, che il denaro dei contribuenti venga utilizzato per salvare banche in dissesto;
- Ridurre al massimo la frammentazione del mercato, armonizzando le norme che regolano il settore finanziario;
- Rafforzare la stabilità finanziaria nella zona euro e nell'insieme dell'Unione europea.

### 2. I primi due pilastri dell'Unione bancaria

Il primo pilastro e l'asse portante dell'Unione bancaria è il cd. "**Codice unico europeo**", dovendosi intendere col termine un insieme di testi legislativi applicabili a tutti gli enti finanziari e a tutti i prodotti finanziari dell'Unione, e riguardanti in primo luogo **i requisiti patrimoniali delle banche, i sistemi di garanzia dei depositi e la gestione delle banche in dissesto.**

Allo stato attuale, i testi portanti del Codice unico sono:

- Il Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;
- La Direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e sulle imprese di investimento;

- La Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
- La Direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Il secondo pilastro dell'Unione bancaria è rappresentato dal **Meccanismo di vigilanza unico**, un organo di vigilanza bancaria sovranazionale volto a garantire la solidità del settore finanziario europeo mediante controlli approfonditi e periodici dello stato di salute delle banche, effettuati in base a norme identiche per tutti i paesi dell'UE. I compiti di vigilanza sono attribuiti alla BCE, in collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali. La BCE ha il potere di condurre valutazioni prudenziali, ispezioni in loco e indagini; di concedere o revocare licenze bancarie; di valutare l'acquisto e la cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi; di assicurare la conformità alla normativa prudenziale dell'UE e a fissare requisiti patrimoniali più elevati (cd. "riserve") per scongiurare ogni rischio finanziario. La BCE esercita una vigilanza diretta su 123 banche "significative" dei paesi partecipanti all'Unione bancaria, che detengono quasi l'82% degli attivi bancari nell'area dell'euro. Per quanto concerne le banche considerate "meno significative", esse continuano a essere sottoposte alla vigilanza esercitata dalle autorità nazionali competenti, in stretta collaborazione con la stessa BCE.

I testi portanti del secondo pilastro dell'Unione bancaria sono:

- il Regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
- il Regolamento (UE) n. 1022/2013, che modifica il Regolamento n. 1093/2010, istitutivo dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'attribu-

zione di compiti specifici alla Banca centrale europea.

### 3. Il terzo pilastro dell'Unione bancaria: Il meccanismo di risoluzione unico

Gli obiettivi principali del terzo pilastro dell'Unione bancaria consistono nel rafforzare la fiducia nel settore bancario; nell'impedire la corsa agli sportelli e il contagio nelle situazioni di dissesto; nel ridurre al minimo la relazione negativa tra banche ed emittenti sovrani; nell'eliminare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari.

Le norme relative al **Meccanismo di risoluzione unico (SRM)**, quando entreranno in vigore, si applicheranno alle banche degli Stati membri della zona euro e a quelle dei Paesi dell'UE che scelgono di aderire all'Unione bancaria.

Disciplinato dal Regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, l'SRM consta:

- Di un'autorità di risoluzione a livello dell'UE: il **Comitato di risoluzione unico**;
- Di un **Fondo di risoluzione** comune, finanziato dal settore bancario.

Per quanto concerne il Comitato di risoluzione unico, esso assomma i seguenti compiti:

- Decide in merito ai programmi di risoluzione per le banche in dissesto;
- È direttamente responsabile delle fasi di pianificazione e di risoluzione delle banche transfrontaliere e della grandi banche dell'Unione bancaria, soggette alla vigilanza diretta della BCE;
- È responsabile di tutti i casi di risoluzione, indipendentemente dalle dimensioni della banca, qualora per la risoluzione si debba ricorrere al Fondo di risoluzione unico;

- Ha la responsabilità ultima di tutte le banche dell'Unione bancaria e può quindi decidere in qualsiasi momento di esercitare i suoi poteri nei confronti di qualunque banca.

Quanto al Fondo di risoluzione unico, esso è un fondo istituito a livello sovranazionale e utilizzato per la risoluzione delle banche in dissesto quando risultino esaurite le altre opzioni, prima fra tutte lo strumento del *bail-in*. **Il Fondo verrà costituito nell'arco di 8 anni, e dovrebbe raggiungere almeno l'1% dell'importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati che fanno parte dell'Unione bancaria, per un totale stimato di circa 55 miliardi di euro.** Il contributo dovuto da ciascuna banca sarà calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività (con l'esclusione dei fondi propri e dei depositi protetti) rispetto alle passività aggregate (esclusi i fondi propri e i depositi protetti) di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti, e adattato in proporzione ai rischi assunti di ciascun ente.

#### 4. Il funzionamento del Fondo

I contributi delle banche raccolti a livello nazionale saranno trasferiti al Fondo di risoluzione unico, al quale sarà possibile accedere solo in caso di applicazione corretta e totale delle norme di *bail-in* e dei principi stabiliti nella direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e nel regolamento sul meccanismo di risoluzione unico. Tale condizione è volta a garantire il rispetto di uno dei principi portanti dell'Unione bancaria, ossia che il costo dei dissesti bancari gravi sul settore finanziario e non sui contribuenti. Il Fondo sarà inizialmente costituito da "**comparti nazionali**", che verranno fusi in

modo graduale durante una fase transitoria della durata di otto anni. La messa in comune dell'utilizzo dei fondi versati inizierà con il 40% nel primo anno e un ulteriore 20% nel secondo, per poi aumentare di un importo costante per i successivi sei anni finché i comparti nazionali non cesseranno di esistere.

#### 5. L'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico nel quadro dell'Unione bancaria (A.S. n. 2132)

L'accordo intergovernativo oggetto di ratifica definisce, per la succitata fase transitoria, le modalità per il trasferimento e la messa in comune dei fondi.

La decisione di ricorrere allo strumento di un autonomo accordo internazionale, è stata assunta dal Consiglio allo scopo di venire incontro alle preoccupazioni di natura giuridica e costituzionale sollevate da alcuni Stati membri - *in primis*, la Germania -, secondo i quali i Trattati vigenti non offrivano una base legale sufficiente per imporre alle banche un obbligo di contribuzione diretta al Fondo.

L'accordo è stato firmato da 26 Stati membri (tutti i Paesi membri dell'UE a parte Regno Unito e Svezia) il 21 maggio 2014. In una dichiarazione separata, i firmatari hanno espresso l'intenzione di completare il processo di ratifica in tempo perché l'SRM diventi operativo entro il **1° gennaio 2016**. Successivamente, la Commissione europea ha fissato nel 26 novembre l'ultimo giorno utile per rispettare la succitata scadenza.

Gli Stati non appartenenti alla zona euro che hanno firmato l'accordo usufruiranno dei diritti e dovranno osservare gli obblighi che ne discendono solo una volta aderito al Meccanismo di vigilanza unico e al Meccanismo di risoluzione unico.

a cura di Luca Briasco

**nota breve**  
sintesi di argomenti di attualità  
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:  
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

[www.senato.it](http://www.senato.it)